
LA RIFORMA SOCIALE

RASSEGNA DI QUESTIONI ECONOMICHE, FINANZIARIE E SOCIALI

—❧—
TERZA SERIE
—❧—

COMITATO DIRETTIVO:

Direttore:

LUIGI EINAUDI

Redattore-Capo:

GIUSEPPE PRATO

ALBERTO GEISSER - P. JANNACCONE

—❧—
LUIGI EINAUDI e "SPECTATOR"

PER LA

PEREQUAZIONE CATASTALE

Come la grande impresa
vien fatta degenerare innanzi che sia finita

—❧—

Per associazioni ed annunci rivolgersi esclusivamente alla Società **Tipografico-Editrice Nazionale** (già Roux e Viarengo, Torino).

I libri, le riviste ed i giornali per recensione e per cambio devono essere inviati, senza aggiungere sulla fascia alcun'altra indicazione — e nemmeno quella della Riforma Sociale — all'indirizzo del prof. **LUIGI EINAUDI**, Piazza Statuto, n. 16, Torino.

I manoscritti e tutti i comunicati relativi alla compilazione della rivista devono essere inviati, senza aggiungere sulla fascia alcuna altra indicazione — e nemmeno quella della Riforma Sociale — all'indirizzo del dott. **GIUSEPPE PRATO**, Piazza Savoia, 6, Torino.

Agli Autori verranno inviate le bozze una sola volta e in una sola copia. La seconda correzione, salvo motivi speciali di difficoltà, verrà fatta dall'apposito ufficio in tipografia.

Gli Autori riceveranno gratuitamente in omaggio **50 estratti** dei loro articoli. Per un numero maggiore di estratti richiedere la tariffa speciale alla S. T. E. N.

Publicazioni di **ALBERTO GEISSER**

- L'evoluzione economica nel secolo XIX — I salari industriali in Italia (Roma, Soc. editrice Laziale, pag. xi-317) . . . L. 2,50
- Il problema delle abitazioni popolari nei riguardi finanziari e sociali (Torino, Lattes, pag. 105) . . . " 2 —
- Le industrie dello Stato e dei Municipi (dall'inglese LORD AVEBURY, con note ed aggiunte). (Roma, Società editrice Laziale, pag. xxi-335) . . . " 3,50
- Fatti ed argomenti intorno alla municipalizzazione (Torino, S.T.E.N., pag. 150) . . . " 5 —
- Il programma finanziario di Torino e l'allargamento della cinta daziaria (Torino, Lattes, pag. 60) . . . : " 0,60
- Quel che non si vede nelle municipalizzazioni (Elettricità, gas, acqua potabile, tramvie a Torino). Torino, Lattes, pag. 90 " 2 —
- In vendita, presso le principali Librerie.**

FRATELLI BOCCA = Librai-Editori
TORINO - Via Carlo Alberto, 3 - TORINO

GIOELE SOLARI

L'IDEA INDIVIDUALE E L'IDEA SOCIALE

NEL

DIRITTO PRIVATO

Parte I. — L'IDEA INDIVIDUALE

Un volume in 8°, pp. i-xix-343 — L. 8
Opera premiata dal R° Istituto Lombardo di Scienze e Lettere

LUIGI EINAUDI e « SPECTATOR »

PER LA

PEREQUAZIONE CATASTALE

**Come la grande impresa
vien fatta degenerare innanzi che sia finita**



TO00777857

TORINO

SOCIETÀ TIPOGRAFICO-EDITRICE NAZIONALE

(già Roux e Vinengo e già Marcollo Capra)

1913

N.ro INVENTARIO PRE 7578

PROPRIETÀ LETTERARIA

Nel 1886 il Parlamento italiano, dopo lunghi dibattiti, dopo sapienti relazioni, fra cui rimase celebratissima la relazione dell'economista Messedaglia, decretava una grande riforma: la perequazione fondiaria. Impresa grande e meritoria: per quel che imponeva di eseguire e per quel di più che prometteva per l'avvenire. Essa imponeva di eseguire la perequazione dell'imposta fondiaria, in guisa da sostituire ai vecchi catasti disordinati, antiquati, sperequati un estimo unico, basato su criteri identici per tempo e per metodi uniformi di stima, dei prodotti, delle spese, dei prezzi. Prometteva inoltre che, col tempo, il catasto nuovo avrebbe avuto forza probatoria per la dimostrazione della proprietà fondiaria, che oggi si trova in moltissimi luoghi in uno stato di irreparabile incertezza per la mancanza delle mappe, per la inesistenza dei trapassi da epoca oramai antica e per l'assoluta impossibilità di constatare i limiti della proprietà ed i legittimi attuali possessori. Effetto che si sarebbe ottenuto a lunga scadenza e con grave dispendio; ma si sarebbe alla fine ottenuto.

Limitiamoci tuttavia alla prima impresa effettivamente deliberata. Non è chi non ne veda l'importanza grandissima. In materia d'imposte, ciò che *sovratutto* importa — è d'uopo non stancarsi mai di ripeterlo — è l'accertamento della base imponibile. È facile architettare un sistema perfetto e quasi perfetto di imposizione; ma è difficilissimo riuscire ad attuarlo correttamente. Che cosa importa che la legge imponga a Tizio, Caio e Sempronio di pagare il 10 % del loro reddito, od un'altra proporzione costante o crescente, quando Tizio confessa o è costretto a confessare l'intero suo reddito, Caio ne occulta un quarto e Sempronio la metà? In apparenza la norma di giustizia voluta dal legislatore è osservata; in realtà è sfacciatamente violata. Pagano tutti tre *in apparenza* il 10 % del reddito; *in realtà* Tizio paga sul serio il 10 %, Caio il 7 $\frac{1}{2}$ % e Sempronio appena il 5 %.

Nessuna riforma tributaria può aspirare all'onore di essere considerata una cosa seria invece di un giocattolo elettorale se non è preceduta da questi che sono i preliminari suoi: ossia da un rigoroso accertamento dei redditi. Questo volle la legge di perequazione del 1886 per il reddito dominicale dei terreni: sostituire ai vecchi, informi e sperequati estimi un estimo nuovo, rigido, imparziale, condotto, per quanto è umanamente possibile, su criteri uniformi in guisa che tutti i proprietari d'Italia paghino l'istessa percentuale del 7, ed ora dell'8,80 % del loro reddito fondiario. Si potrà giudicare chimerica questa speranza; ma è dovere di ogni cittadino e soprattutto di ogni amministratore della cosa pubblica, di contribuire al raggiungimento di così alto scopo.

Ad impedire di raggiungerlo con il rigore necessario, contribuiscono molte circostanze. Noteremo, poichè è d'uopo essere imparziali, che un catasto, per essere perfetto, deve essere compiuto in un non lungo lasso di tempo. Se il catasto, deliberato nel 1886, si fosse potuto attivare, spendendo il necessario, in tutte le provincie italiane nel 1900 od anche nel 1910, nessuna lagnanza sarebbe sorta. Tutti i contribuenti avrebbero veduto aumentare o diminuire il tributo proprio in rapporto a fatti *recenti* di mutazione in più o in meno di reddito; e tutti, per la ricordanza recente del fatto economico, avrebbero riconosciuto la correttezza del conseguente fatto tributario. Ma compierlo velocemente non si potè. Lo impediva la natura gigantesca dell'impresa medesima, che richiedeva un personale esperto, il quale si potè formare soltanto a poco a poco, e mezzi finanziari cospicui che non si vollero concedere, specie nel periodo della lesina. Onde il catasto si trovò invecchiato prima d'essere finito. Dovette continuare a formarsi sui dati dei prodotti, dei prezzi che s'ottenevano, delle spese che si sopportavano nel dodicennio 1874-85, quando tutte a noi dintorno le condizioni agricole erano mutate. Ciò offendeva il senso di giustizia delle popolazioni.

Fu per questi motivi che nelle provincie meridionali si deliberò lo sgravio del 30 % dell'imposta fondiaria vecchia, quasi ad emulazione degli sgravi che l'attivazione del nuovo catasto andava concedendo a talune provincie settentrionali, sebbene non fosse nient'affatto sicuro anzi fosse improbabilissimo che nel complesso il catasto nuovo avrebbe portato, *sulla base dei prodotti e dei prezzi del dodicennio 1874-85*, ad uno sgravio d'imposta. Ciò produsse il deplorableffetto che

furono concessi nel mezzogiorno sgravi d'imposta a contribuenti che pagavano già assai meno del dovuto e furono diminuite di meno del dovuto le quote aggravate, e i terreni che nulla pagavano seguirono a non pagare. Ciò soprattutto produsse l'effetto deleterio di persuadere i proprietari di tutta Italia che essi hanno *diritto* ad avere un catasto nuovo che faccia loro pagare, provincia per provincia, non più di quanto faceva pagare il catasto antico, meno il trenta per cento. Il quale effetto, non potendosi mutare l'aliquota, che è uniformemente fissata all'8,80 %, si otterrà mutando artificialmente gli estimi, ossia riducendoli, *al di sotto del vero*, di tanto quanto sarà necessario a far sì che, applicandovi l'aliquota dell'8,80 %, si ottenga il desiderato effetto. Una provincia ha il reddito fondiario di 10.000.000 lire, secondo le risultanze imparziali del catasto nuovo; e dovrebbe pagare quindi, coll'aliquota dell'8,80 %, ben 880.000 lire d'imposta all'erario. Ma col catasto antico pagava solo 500.000 lire; ed oggi, con la deduzione del 30 % concesso alle provincie meridionali, paga solo 350.000 lire. Come far sì che in avvenire continui a pagare la stessa somma? Basta ridurre l'estimo del reddito dei terreni da 10.000.000 a 3.970.000 lire. Applicando a quest'ultima cifra l'aliquota dell'8,80 % si ottiene il desiderato tributo di appena 350.000 lire. Nulla di più facile; ma nulla di più distruttore della grande impresa della perequazione. Apparentemente la giustizia tributaria sarà osservata; in realtà vi saranno i proprietari delle provincie furbe, potenti, influenti politicamente che pagheranno l'8,80 % su estimi di gran lunga inferiori al vero, altre su estimi di poco inferiori ed altre — e saranno le provincie senza influenza, dotate di amministratori onesti — che pagheranno su estimi uguali al vero. Epper ciò l'unica opera di perequazione tributaria intrapresa con fede e ardimento dalla nuova Italia miseramente naufragherà.

Queste sono previsioni, logiche ed umane, di quanto accadrà in seguito allo sgravio del 30 % concesso nel mezzogiorno sull'imposta vecchia ed all'imprudente implicita promessa di sgravio per l'imposta futura.

Il che non si disse per parlar male, innanzi tempo, di un favore che si concederà non al mezzogiorno ma a taluni proprietari del mezzogiorno. Poichè v'è una provincia dove la degenerazione del catasto si sta già compiendo, anzi s'è già in parte compiuta: ed è una provincia *setentrionale* e precisamente la provincia di Porto Maurizio. La quale,

pagando da antico tempo sole 191.000 lire d'imposta erariale allo Stato, s'è deliberata di volerne pagare altrettante e non più in avvenire; ed all'uopo trae fuori i danni che all'agricoltura derivano da una nuova malattia dell'olivo, malattia ristretta in verità ad una piccolissima parte del territorio della provincia. Come l'intento ingiusto si sia potuto ottenere, si può leggere in un libretto molto interessante dal titolo: *Una farsa catastale in Porto Maurizio*, scritto dall'ing. Giuseppe Bertelli, che fu presidente rigido, per lunghi anni lodatissimo dall'amministrazione centrale e non condiscendente di quella Giunta tecnica catastale e fu cacciato via per non essersi prestato all'opera di contorcimento della volontà del legislatore. Di questo libretto abbiamo fatto stendere da un nostro collaboratore un riassunto corredato di qualche dilucidazione intorno alla legge catastale, che si pubblica qui di seguito. Siamo sicuri che i nostri lettori leggeranno con interesse questa viva narrazione di quello che può davvero chiamarsi la sconfitta più solenne avvenuta nella nuova Italia della regola di giustizia tributaria già deliberata dal legislatore.

A noi sembra che i fatti ricordati dal Bertelli e da *Spectator* riassunti, siano inoppugnabili.

Ad ogni modo ben volentieri profferiamo le colonne della nostra rivista a quegli che vorrà prendere le difese, con dati precisi e con dimostrazioni oggettive e sulla legge fondate, dell'opera dell'amministrazione della piccola provincia ligure.

La qual difesa non dovrà essere però basata sul presupposto che il catasto nuovo debba essere « compilato in base al prodotto oleario « dell'ultimo decennio e non pazzescamente fondato sui redditi altissimi dei decenni precedenti ». Queste parole leggemmo, con stupore grandissimo, a carte 123 di un libretto, sotto parecchi rispetti suggestivo e ispirato a verità, dell'on. GIOVANNI CELESIA, *Sulla Liguria del 1912. Dati e confronti*. Genova, Sambolino e C., 1912. Come si può pretendere che gli italiani serbino rispetto ai legislatori e tributino ossequio alla legge quando si vede un legislatore colto ed ispirato al bene pubblico, come dal suo medesimo scritto è fatto palese, trattare di « pazzesca » una stima dei redditi compiuta nei modi che la legge del 1886 prescrive e che sono assolutamente indispensabili ad osservarsi, se si vuole che una perequazione tributaria riesca alfine ad ottenersi in Italia? Se per la Liguria si adotterà il criterio del « prodotto oleario dell'ultimo decennio » come quello che per la cultura

olearia torna il più vantaggioso per i contribuenti, chi impedirà ad ognuna delle provincie di scegliere per la stima dei suoi prodotti quel decennio, o quel quinquennio o magari quell'anno in cui peggiori furono, dal 1874 ad oggi, le condizioni dell'agricoltura locale? E un siffatto mostro si vorrà nomar catasto? E se, per ipotesi inammissibile, si vorrà assumere per la provincia di Porto Maurizio il « prodotto oleario dell'ultimo decennio » quale mai ragione sensata si potrà addurre per non tener conto dei 9 milioni di prodotto lordo della coltura floreale che, per confessione dello stesso on. Celesia, si ottengono sui 500 ettari del circondario di San Remo e di cui la Giunta tecnica non aveva fatto calcolo veruno, reputando quella coltura tutta quanta introdotta dopo il 1886 e quindi non soggetta a stima? Se si vogliono stimare gli olivi del 1900-910, si debbono anche stimare i fiori del medesimo periodo; essendo scandalosissimo che per gli uni si riferisca la stima al periodo 1900-1910 e per gli altri a quello 1874-1885. Eppure questa sarebbe la stranissima pretesa dei proprietari della riviera di ponente, dei quali ognuno grida contro l'iniqua sovra tassazione degli olivi e nessuno si lagna dell'iniquissima sotto-tassazione dei fiori!

Oggi si vuol far passare per poverissima la provincia di Porto Maurizio; e certamente lo è in alcuni suoi Comuni, sebbene pochi in Italia vorranno credere a notizia sì incredibile per l'intero suo territorio. E vogliamo anche riconoscere, come la verità impone, che il nuovo catasto, imponendo di fare gli estimi secondo i prodotti, le spese ed i prezzi del dodicennio 1874-85, non risponde alle esigenze della giustizia « più giusta », la quale vorrebbe che l'imposta seguisse d'ora in ora le variazioni dei redditi, e, *tenendo conto dei minorati redditi degli oliveti*, calcolasse e percuotesse ciò che il catasto nuovo non fa, *il reddito grandissimamente accresciuto dei terreni destinati in Liguria alla coltura dei fiori*. Ma non vi risponde *in tutta Italia*; e sarebbe uno sconcio grandissimo se, per tener conto di questa verità, si facessero gli estimi secondo i prodotti, le spese ed i prezzi *del momento in che il catasto viene costruito in ogni provincia*. Vi sarebbero provincie catastate secondo i redditi del 1890, altre secondo i redditi del 1900, altre del 1910, ed altre ancora del 1920 o 1940 o 1950, se tanto durerà il catasto ad essere finito in ogni luogo. Sarebbe una babele peggiore di quella da cui si volle nel 1886 uscire.

Oggi dunque è necessario attuare il catasto *così come lo volle il*

legislatore del 1886, e cioè secondo i dati di fatto del dodicennio 1874-85. Ed occorre che l'opinione pubblica sappia infondere nel ministero delle finanze, finora ammirando per la imparzialità sua di fronte alle parti politiche ed agli interessi nazionali, tanto coraggio quanto basta per non perdere, in un momento di debolezza, questo suo vanto, grandissimo in un governo parlamentare. Se debolezza vi fu, siamo ancora in tempo a correre ai ripari; ed a ridurre alla ragione le provincie riottose e ribelli alla legge. Se coraggio non si ha stavolta, che il malo esempio fu dato da una provincia settentrionale, invano si vorrà altrove affermare poi l'impero della legge. L'opera del catasto sarà irrimediabilmente perduta.

Perduta in sfregio alla giustizia distributiva, la quale comanda che nessuna provincia possa sottrarsi all'onere suo di imposte se non si vuole che i contribuenti d'altre provincie rimangano sovraccarichi. Ora, la provincia di Porto Maurizio *pretende appunto di far pagare alle altre provincie italiane quel che essa dovrebbe pagare.* E questo pretende non solo in rapporto ai redditi del 1874-85 ma con ogni probabilità puranco in confronto ai redditi attuali. Dalle carte 88 e 92 del libro dell'on. Celesia (assumo la testimonianza di un rappresentante ligure, diligente e chiaro espositore dei malanni dei suoi paesi) risulta infatti che il prodotto lordo dell'olivo può *oggi* calcolarsi in media in L. 500 per ettaro, quello della vite in L. 600, del grano in L. 250 e degli ortaggi in L. 4000. Accettando senz'altro questi dati ed applicandoli ai 24.824 ettari di oliveti che il catasto nuovo accertò in provincia di Porto Maurizio, ai 3881 ettari di vigneti, ai 7314 ettari di seminativi, ai 723 ettari di ortaggi si ottiene un prodotto *lordo* di 19.461.100 lire. Se si aggiungono i 9 milioni di lire che l'on. Celesia afferma prodotti dai 500 ettari coltivati a fiori nel circondario di San Remo, e se sicalcolano solo 20 lire ad ettaro ossia L. 1.532.940 in tutto di prodotto *lordo* per i restanti 76.647 ettari di terreni destinati a prato, pascolo, agrumeto, palmeto, castagneto, canneto, bosco ed incolto produttivo, che è una stima in media fantasticamente bassa, si ottiene un prodotto lordo agrario totale di 29.994.040 lire; in cifra tonda di 30 milioni di lire. A quale proporzione di questi 30 milioni di lire di prodotto lordo ammonterà il reddito *netto* dei proprietari o che è quello tassabile coll'imposta fondiaria? Ammettasi, per esagerare in meno, ad una quinta parte soltanto, ossia a 6 milioni di lire. Col-l'aliquota dell'8,80 % l'imposta erariale dovrebbe essere di 528 mila lire

all'anno e non di 191 mila, come vogliono i porto mauriziesi. Per essere di 191 mila lire soltanto, l'aliquota dovrebbe essere ridotta al 3,20 % circa.

Tutti questi calcoli sono grossolanissimi; mentre i soli approssimativamente attendibili sono quelli risultanti dalle minute operazioni catastali e dei reclami relativi; ma, essendo fondati sulla confessione degli interessati, dimostrano la verità della tesi che qui si vuol dimostrare: essere urgente di rimediare allo scandalo tributario per cui un'impresa detta « di perequazione » viene contorta al fine di far pagare ad altre provincie l'imposta che da una di esse dovrebbe essere soluta.

L'esempio di Porto Maurizio non deve però rimanere infecondo. Esso c'insegna che un catasto non può riuscire accetto alle popolazioni, se non è compiuto con sollecitudine. Ogni ritardo ne rende i risultati difformi dall'esperienza presente: sicchè sembra a taluno inutile sostituire una nuova sperequazione, sebbene di gran lunga minore anzi trascurabile, alla vecchia sperequazione. Perciò si accelerino dappertutto le operazioni catastali: ed appena concluse in tutto il Regno, si inizi una rapida revisione, che sarà assai più agevole e meno costosa della prima formazione del catasto, per sostituire agli estimi basati sui prezzi del 1874-85, altri estimi basati sui prezzi, ad esempio, del 1920-30. Solo a condizione che le revisioni trentennali imposte dalla legge siano sempre eseguite e *la prima volta anticipate*, il catasto potrà soddisfare al bisogno di giustizia tributaria. Questo è il nocciolo di verità che sta in fondo alla scorretta e pericolosissima agitazione di Porto Maurizio per violare la legge a danno delle altre provincie italiane. Della quale agitazione or leggasi l'istoria strana nel riassunto che pei nostri lettori fu fatto compilare.

LUIGI EINAUDI.

La legge 1° marzo 1886 sul riordinamento dell'imposta fondiaria provvede, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme, fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1° di accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni; 2° di perequare l'imposta fondiaria.

La particella catastale da rilevarsi distintamente è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo Comune, appartengano allo stesso possessore e siano della medesima qualità

o classe, o abbiano la stessa destinazione. Le mappe sono di regola alla scala di 1 : 2000; eccezionalmente a scale maggiori, dove è richiesto dal maggior frazionamento delle particelle. Il rilievo è preceduto dalla delimitazione dei singoli possessi, anche a mezzo, quando occorre, di apposizione di termini.

La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile sulla quale è fatta la ripartizione dell'imposta, mediante la formazione di *tariffe d'estimo*, nelle quali è determinata, Comune per Comune, la rendita stessa per ogni qualità e classe.

Per le operazioni di stima sono istituite *Giunte Tecniche Catastali*, composte di periti nominati per metà dal ministro delle Finanze, per l'altra metà dai Consigli delle provincie interessate, e di un presidente nominato dal ministro delle Finanze, il quale nomina pure un segretario, tolto dal personale del catasto.

Sono pure istituite delle Commissioni censuarie, una comunale per ciascun Comune (di 3 o di 5 membri scelti fra consiglieri comunali e maggiori contribuenti), una provinciale composta di un presidente nominato dal ministro delle Finanze, e di quattro commissari effettivi con due supplenti, nominati per metà dallo stesso ministro e per l'altra metà dal Consiglio provinciale.

La Commissione censuaria centrale è composta di dodici membri effettivi e di tre supplenti, nominati dal Ministero delle Finanze e cioè :

a) di quattro commissari scelti fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Magistratura giudiziaria, in guisa che ciascuno di questi Corpi vi sia rappresentato ;

b) di un membro del Consiglio superiore di agricoltura ;

c) dell'avvocato generale erariale, o di un suo sostituto da lui delegato ;

d) di un funzionario superiore dell'Amministrazione centrale delle imposte dirette ;

e) di cinque altri commissari effettivi e tre supplenti, scelti fra le persone esperte nella materia.

La Commissione risiede presso il Ministero delle Finanze, ed è presieduta dal ministro e dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi.

Il direttore generale del catasto ha facoltà di intervenire alle sedute della Commissione centrale e di prendere parte alla discussione, senza diritto di voto.

I possessori possono reclamare alla Commissione comunale sull'intestazione e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sull'applicazione della qualità e della classe. Possono reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri enti interessati.

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

Fra le mansioni delle Commissioni censuarie e comunali, sono comprese quelle : di presentare osservazioni e reclami alla Commissione provinciale sulla qualificazione, classificazione e tariffa dei terreni del proprio Comune ; di ricorrere alla Commissione censuaria centrale nel caso di violazione di legge o per questioni di massima.

Questi reclami delle Commissioni comunali alla Commissione provinciale, passano pel tramite della Giunta tecnica catastale, la quale esprime sopra di essi il proprio parere, e li manda all'Ufficio generale del catasto, che li trasmette, con le sue osservazioni, alla Commissione provinciale. Questa, a sua volta, emesso il proprio voto sopra i reclami, lo notifica, per mezzo dell'Ufficio catastale, alla Giunta tecnica ed alle Commissioni comunali.

Entro 20 giorni dalla data della comunicazione, le Commissioni comunali possono presentare alla Giunta tecnica i loro ulteriori reclami, che non debbono però estendersi oltre i limiti del reclamo primitivo.

La Giunta tecnica, in tempi e modi prescritti, li trasmette alla Commissione provinciale, esprimendo il proprio parere sui medesimi, e presentando i suoi eventuali reclami contro il voto della Commissione stessa.

La Commissione provinciale, a sua volta, fatte, tanto per le tariffe che furono argomento di reclamo, quanto per le altre, quelle indagini e verifiche e confronti che reputa opportuni, trasmette alla Commissione centrale tutti gli atti relativi, colle sue osservazioni e colle proposte che crede necessarie, per ottenere la congruenza e la proporzionalità delle tariffe.

Finalmente la Commissione centrale, esaminati gli atti e provocate su di essi le osservazioni e proposte dell'Ufficio centrale del catasto, determina le tariffe di tutti i Comuni.

L'articolo 1° della legge 8 luglio 1904, n. 386, prescrive che « Nelle provincie nelle quali non è ancora compiuto il nuovo catasto, questo sarà attivato, per decreto ministeriale, a mano a mano che le relative operazioni siano compiute nei singoli circondari, coll'applicazione dell'aliquota di imposta dell'8,80 per cento ai nuovi estimi ».

Da ciò si comprende come, in questi casi, le tariffe pubblicate dalla Commissione centrale, circondario per circondario, siano soltanto provvisorie, provvisorietà che dura sino a lavori terminati nell'ultimo circondario, per divenire — debitamente ritoccate e coordinate — definitive in tutta la provincia.

La *tariffa* esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualità e classe. La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.

La valutazione di ciascun prodotto sarà fatta sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-85.

Saranno detratte cogli stessi criteri:

- 1° Le spese di produzione, conservazione e trasporto secondo gli usi locali;
- 2° Le spese ed i contributi per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica;
- 3° Le spese di manutenzione del fondo, dei fabbricati rurali occorrenti e di reintegrazione delle colture;
- 4° Una quota per le spese di amministrazione;
- 5° Una quota per i danni provenienti dagli infortuni.

I fondi saranno considerati in uno stato di ordinaria e duratura coltivazione secondo gli usi e le condizioni locali, e la quantità del prodotto sarà determinata sulla base della media del dodicennio 1874-1885, ovvero di quel

periodo più lungo di tempo che per alcune speciali colture fosse necessario a comprendere le ordinarie vicende delle medesime. Non si terrà conto di una straordinaria diligenza o trascuranza.

La *qualificazione* consiste nel distinguere i terreni di ciascun Comune secondo le varie loro qualità, ossia secondo le specie essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto spontaneo.

Il quadro di qualificazione dei terreni, al quale ci si deve attenere, comprende le qualità seguenti: Seminativo — Seminativo irriguo — Seminativo arborato — Seminativo arborato irriguo — Prato — Prato irriguo — Prato arborato — Prato irriguo arborato — Prato a marcita — Risaia stabile — Pascolo — Pascolo arborato — Pascolo cespugliato — Giardino — Orto — Orto irriguo — Agrumeto — Vigneto — Frutteto — Uliveto — Gelseto — Castagneto da frutto — Canneto — Bosco di alto fusto — Bosco ceduo — Bosco misto — Lago o stagno da pesca — Incolto produttivo — Incolto sterile — Ferrovia o tramvia con sede propria; e quelle altre eventuali qualità speciali ad alcune parti d'Italia, quali: il Roseto — il Canneto — il Sommacheto — il Ficodindieto, ecc.

La *classificazione* consiste nel suddividere ogni qualità di coltura in tante classi quanti sono i gradi notabilmente diversi della rispettiva produttività, tenuto conto delle condizioni fisiche ed economiche influenti sulla relativa rendita netta e precisando per ciascuna classe le principali caratteristiche che valgono a distinguerla dalle altre. Per questa classificazione si bada specialmente alla natura, struttura o costituzione del terreno — alla profondità dello strato coltivabile — alla qualità del sottosuolo — alla situazione dei terreni — alla disposizione del suolo — ai muri di sostegno — alle condizioni climatologiche in genere e più specialmente se i terreni siano soggetti a grandine, brine, venti impetuosi, ecc. — all'attitudine del terreno a produrre — al numero medio ordinario delle piante fruttifere — alle qualità più o meno fertilizzanti delle acque d'irrigazione; e tutto ciò in rapporto con le specie, la quantità e la bontà dei prodotti conseguibili in via ordinaria, e con l'importanza delle spese di produzione.

Per ciascun Comune si compila un progetto di qualificazione e classificazione, nel quale si indicano le qualità di coltura riscontrate nel Comune ed il numero delle classi in cui ciascuna qualità fu divisa, e si descrivono le particelle-tipo di ciascuna qualità e classe, colle loro caratteristiche fisico-agrarie.

Così, a modo di esempio, un Comune potrà avere cinque qualità di coltura: *seminativo* — *prato irriguo* — *castagneto* — *bosco ceduo* — *pascolo*; e come classificazione potrà avere due classi di seminativo, una classe unica di prato irriguo, quattro classi di castagneto, tre classi di bosco ceduo e due di pascolo. Come regola generale una qualità di coltura non comporta più di cinque classi.

Sempre continuando nell'esempio, detto Comune può avere un totale di tremila particelle catastali, suddivise nelle anzidette qualità e classi. Il perito

che fa la classificazione sceglie e individua sul terreno un dato numero — sempre limitato — di particelle corrispondenti a ciascuna qualità e classe comprese nel prospetto; queste si chiamano *particelle-tipo* e costituiscono il campionario che deve servire ai periti classatori per attribuire a ciascuna delle rimanenti 2940 particelle del Comune (supposto che le particelle-tipo siano risultate 60), la qualità e la classe di loro spettanza. Così rimangono classate le particelle comprese in tutto il Comune.

Quando viene reso di pubblica ragione il complessivo catasto, per ognuna delle singole particelle resta indicata l'ubicazione, la figura, la superficie, la qualità di coltura, la classe, la tariffa.

Oltre alla mappa particellare, costituiscono il catasto: *la tavola censuaria — il registro delle partite — la matricola dei possessori.*

La revisione generale del catasto non può farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.

I terreni si rilevano nello stato di coltura nel quale si trovano all'atto del rilevamento; ma tuttavia non si tiene conto di quei miglioramenti o cambiamenti di coltura che il possessore riesce a dimostrare di aver fatto posteriormente al 1° gennaio 1886, nel quale caso ci si riferisce alle colture anteriori a tale epoca.

Le mansioni che le Giunte tecniche, a tenore del Regolamento originario del 1886, avevano per loro compito erano: la qualificazione, la classificazione e la tariffa di ciascun Comune dell'intera provincia; col Regolamento attuale (26 gennaio 1905) i lavori di qualificazione e classificazione, come già i lavori di rilievo del terreno e di classamento, passarono alla spettanza dei singoli Uffici del catasto; nei riguardi della tariffa, l'articolo 109 del Regolamento dice: « Gli elementi ed i dati estimativi necessari per la determinazione delle produzioni, dei prezzi da adottarsi per la valutazione dei prodotti, e delle detrazioni da operarsi per ottenere la rendita netta imponibile, sono raccolti a cura dell'Ufficio catastale, e riveduti, riscontrati e resi definitivi dalla Giunta tecnica per la loro applicazione alla compilazione delle minute di stima ».

Il successivo art. 110, allo scopo di questo riassunto, merita di essere riprodotto per intero. « Sulla base degli elementi estimativi di cui all'articolo precedente, la Giunta tecnica determina la quantità dei prodotti, i prezzi e le detrazioni da adottarsi nella compilazione delle minute di stima di ciascuna qualità di coltura. Se la Giunta non riconosca attendibili alcuni degli elementi raccolti dai periti catastali, può deliberarne la rettificazione, dopo sentito l'Ufficio catastale, al quale dovrà illustrare le variazioni che intende introdurre. *Ove non si raggiunga l'accordo fra la Giunta e l'Ufficio, le minute di stima saranno compilate in base agli elementi rettificati dalla Giunta, salvo all'Amministrazione catastale la facoltà di reclamare a suo tempo contro le tariffe proposte ».*

Le Giunte tecniche si compongono di cinque membri, compreso il presidente. Quando però viene riconosciuta la necessità per esigenza dei lavori, il ministro delle Finanze ne può aumentare il numero, e si hanno Giunte tecniche di sette e di nove membri.

« Le Giunte tecniche dipendono dall'Ufficio generale del catasto, e nello
« attendere ai loro incarichi, debbono uniformarsi ai criteri e procedimenti
« stabiliti dall'Ufficio generale stesso.

« A tale effetto l'Ufficio generale esercita una continua vigilanza sui loro
« lavori, e può farsi trasmettere, nei modi e termini che esso prescriverà,
« tutti i prospetti, i dati e le indicazioni che crederà necessari ». Art. 41
del Regolamento.

« Per ciascuno stadio delle operazioni affidate alle Giunte tecniche dal pre-
« sente Regolamento, sono dall'Ufficio generale stabiliti termini perentori,
« nella determinazione dei quali sarà tenuto conto, per ciascuna provincia,
« dell'estensione e delle condizioni del territorio e delle difficoltà delle ope-
« razioni... Se allo spirare dei termini stabiliti per ciascuno stadio delle ope-
« zioni, le Giunte non hanno compiuto i lavori loro affidati, l'Ufficio generale,
« mediante diffida da farsi con lettera d'ufficio, da comunicarsi anche al
« Consiglio provinciale, assegnerà alla Giunta un nuovo termine improroga-
« bile, non minore di giorni 30 e non maggiore di 3 mesi, pel compimento
« dei lavori. Trascorso anche questo termine senza che le operazioni siano state
« ultimate, la Giunta si intende sciolta di pien diritto, ed i lavori rimasti
« incompleti saranno continuati ed ultimati dall'Amministrazione catastale.

« Con decreto del ministro delle Finanze, su proposta dell'Ufficio generale,
« potrà pure essere ordinata la rinnovazione totale o parziale delle Giunte
« tecniche *quando queste non adempiano alle prescrizioni del presente*
« *Regolamento e delle istruzioni ministeriali, di cui all'art. 250* ».

L'articolo 250 (ultimo del Regolamento) dice: « Per la uniforme ed esatta
« applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, relative alla for-
« mazione del catasto, saranno impartite dall'Ufficio generale del catasto le
« occorrenti istruzioni nei diversi stadi delle operazioni ».

* *

Questi brevi accenni alla legge sul nuovo catasto ed al Regolamento che
la accompagna, servono a formarsi un concetto generale di quelle delicate
procedure per le quali si addivene attualmente da noi allo stabilire un'im-
posta fondiaria per quanto possibile perequata.

Le *Istruzioni* ministeriali comprendono, in altrettanti volumi — una ventina
circa — tutta la materia tecnica che corre fra gli iniziali lavori di triango-
lazione per i rilievi, sino alle norme per la conservazione del nuovo catasto.

La Commissione censuaria centrale, supremo tribunale di appello in materia
di catasto, ha pubblicato per ciascuna provincia a catasto attivato (Napoli,
Milano, Cremona, Pavia, Padova, Mantova, Reggio, Vicenza, Brescia, Ber-
gamo, Verona, Modena, Ancona, Treviso, Como, Massa Carrara) altrettanti
grossi volumi concernenti tutte le operazioni eseguite in ciascuna, studi sto-
rici, raffronti dei vecchi coi nuovi estimi, le ragioni degli accoglimenti o dei
rigetti dei reclami di sua spettanza, ed i temperamenti usati per addivenire

alla perequazione intercomunale ed interprovinciale. La Commissione centrale, in altri volumi, ha raccolto mano mano i suoi criteri e le sue deliberazioni, per modo che ormai pressochè tutte le più dibattute questioni si sono rese pacifiche fra coloro che, prima di immischiarsi in dibattiti catastali, hanno l'elementare avvertenza di procurarsene almeno una approssimativa infarinatura.

A giudicare dai risultati ottenuti nelle 16 provincie in cui venne attivato il nuovo catasto, convien concludere che la legge di perequazione è a considerarsi ispirata a larghi e saggi concetti fiscali, tali da soddisfare i contribuenti all'imposta fondiaria, specie nei riguardi della perequazione del tributo. Tutte le provincie anzidette furono alleggerite, in varia misura, ma sempre assai notevole, dagli aggravii del vecchio catasto, cessarono le numerose e spesso gravissime ingiustizie nella ripartizione di tale onere.

Convien notare che queste stesse provincie sono quelle che, all'inizio delle operazioni, domandarono *l'acceleramento dei lavori*.

L'art. 47 della legge dice: « Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la domanda sarà accolta senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre parti del Regno.

« Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale ».

Così le già nominate provincie, comprese Udine ed Alessandria, Torino e Cuneo, che si sentivano oppresse da tale imposta, si affrettarono a trarre partito da questa facoltà di accelerazione.

Senonchè Udine ed Alessandria, rifatti meglio i proprii computi, dopo un anno dall'inizio dei nuovi lavori, trovarono più conveniente di recedere dall'acceleramento, e l'amministrazione dello Stato ritirò i suoi tecnici, e quei lavori restarono in asso. Per Torino e Cuneo invece si toccò il *record* del ritardo nel promesso acceleramento: invece di 7 anni i lavori durano da *ventitre* ed è appena in questi giorni che si va attivando il catasto nuovo in provincia di Cuneo: per Torino c'è tempo ancora!

Che le provincie chiedenti l'acceleramento dei lavori avessero veramente ragione di lamentarsi di una imposta fondiaria assolutamente troppo onerosa viene dimostrato dal fatto che la somma dei loro complessivi alleggerimenti sale a parecchi annui milioni.

Ma se la legge mira allo scopo civile di una giusta perequazione, intende di salvaguardare anche l'interesse dello Stato, mantenendo ferma la situazione del suo introito annuo. Infatti all'articolo 46 è detto: « Se questo contributo oltrepassasse i *cento milioni*, sarà proporzionalmente diminuita l'aliquota ».

In questo precetto non sembra azzardato leggervi quest'altro: « Se il contributo dell'imposta fondiaria riuscisse inferiore ai cento milioni, sarà proporzionalmente aumentata l'aliquota ».

Siamo autorizzati a pensarla così, intanto, da un precedente: alla data della legge 1° marzo 1886, l'aliquota percentuale era del 7, da applicarsi a tali provincie sul nuovo estimo accertato, *salvo l'applicazione, senza effetto retroattivo, dell'estimo definitivo, e della aliquota comune coll'attivazione generale del catasto in tutto il Regno.*

In una parola la legge chiarisce che i cento milioni annui che si percepivano nel 1886 non devono mano mano naufragare per i benefici della perequazione fondiaria, la quale risponde alla sete di giustizia, senza pregiudizio del reddito totale, che deve rispondere alle esigenze delle spese ordinarie, salve le maggiori spese cui si potesse andare incontro, a compensare le quali l'aliquota verrà debitamente aumentata.

Ciò è tanto vero che la legge 21 gennaio 1897 modifica il vecchio articolo 46 in questo modo: « In base all'aliquota dell'otto per cento sul reddito imponibile si fisserà il contributo generale del Regno ». Nè deve trascurare di questa legge l'articolo 49, che è questo: « All'aliquota provvisoria dell'8 per cento sarà aggiunto il decimo di guerra, del quale fu sospesa l'abolizione con la legge 10 luglio 1887, n. 4665 ».

Così che, in soli 11 anni, l'aliquota del 7 per cento è salita ad 8,80, senza alcun pregiudizio ai possibili futuri aumenti di altri decimi di guerra che portino la percentuale d'imposta a 9,60, a 10,40, ecc.

Senonchè il catasto generale è un lavoro di lunga lena; dopo quasi un quarto di secolo, di 69 provincie, neppure venti fruiscono dei nuovi estimi; non sarà troppo rosea la speranza di finire le altre 50 provincie in non più di trent'anni? In tutto questo lungo periodo di tempo, nel quale l'erario incassa alquanto milioni di meno, pel fatto dell'alleggerimento verificatosi in tutte le provincie sinora ultimate, chi provvederà — almeno in parte — a compensare l'ammancio? Saranno, fuori dubbio, quelle altre provincie che ora pagano alquanto o molto meno di quanto dovrebbero e che hanno fatalmente fruito degli altrui maggiori aggravi.

A questo punto la spinosa questione diventa delicatissima e la si può comprendere in questa domanda: quale dev'essere il contegno del Governo e per esso del ministro delle Finanze, di fronte a quelle provincie che, in forza di legge e per l'applicazione dei nuovi estimi, verranno a trovarsi aggravate rispetto ai loro estimi antichi?

Domanda cui è elementare la semplice risposta: mantenersi nella maggiore imparzialità; lasciare libero corso alla legge; vietare nella sua applicazione qualunque inframmettenza politica, qualsiasi ingerenza locale.

Un libro pubblicatosi nel settembre decorso in Brescia, coi tipi dello stabilimento Lenghi e C.^o, intitolato *Una farsa catastale in Porto Maurizio*, ci offre ampia materia per soffermarci sull'argomento.

Abbiamo già veduto che la legge impone che la misura dei prodotti del uolo, i loro prezzi, e tutte le spese e tutte le deduzioni da farsi sulle rendite lorde *debbono riferirsi al dodicennio catastale 1874-1885*. Questa tassativa prescrizione ha dato luogo nelle accennate provincie all'atto della *pubblicazione delle tariffe d'estimo* (si intenda bene e si distingua *pubblicazione*

da *attivazione*, questa rappresenta il fatto compiuto, i cui effetti durano per un trentennio; la pubblicazione è la informazione al pubblico delle proposte della Giunta tecnica, cui segue il già detto lungo periodo di reclami e quello ancora più lungo della loro evasione che si svolge con tutte le possibili cautele e guarentigie), ad un rilevante numero di reclami, tendenti presso che tutti a far sì che le Giunte tecniche non tenessero conto delle condizioni agricole che correvano nel decennio di legge, sibbene si avesse riguardo alle condizioni attuali dei prodotti della mano d'opera, ecc.

Quando la Commissione censuaria provinciale di Mantova pretendeva che al triennio di minimo prezzo compreso nel dodicennio 1874-85 venisse sostituito quello compreso nel dodicennio 1886-97, la Commissione censuaria centrale di Roma se ne sdegnava e stampava che « ...si domandava alla Commissione centrale di sostituirsi alla legge e rovesciarne uno dei cardini fondamentali per applicare un altro criterio, ritenuto arbitrario ed erroneo ».

Sullo stesso argomento del dodicennio legale, la Commissione centrale, nei riguardi dell'operato della Giunta tecnica di Modena, fatta segno ad aspre censure, stampava questa dichiarazione: « ...nè alla Giunta tecnica, nè alla Amministrazione catastale è consentito di *derogare dalle disposizioni della legge per criteri e considerazioni che la legge stessa vuole siano esclusivamente apprezzati e valutati, con prudentiale criterio, soltanto dalla Commissione centrale* ».

A questo scopo, e sempre a mente di regolamento, la Giunta catastale, nel presentare gli ultimi suoi pareri sui reclami mossi contro le sue tariffe, presenta pure una sua relazione, le quante volte abbia rilevato, durante la raccolta degli elementi estimativi, che sussistano per singole plaghe o per singole colture circostanze speciali, *anche posteriori al dodicennio 1874-85*, delle quali reputa si debba tenere conto dalla Commissione centrale per eventuali modificazioni alla media dei prezzi dei singoli prodotti.

Nei riguardi dello svolgersi regolare della legge sul nuovo catasto, la piccolissima provincia di Porto Maurizio ha, da 20 mesi, iniziata una fervida campagna di rivolta alla legge stessa, a base di spropositi, di intempestive proteste, e di denigrazione di quella Giunta tecnica.

Il 30 ottobre 1910, in un comizio pro agricoltura tenutosi in un teatro, l'on. Nuvoloni dichiarò che Se E. il ministro Facta gli aveva dichiarato che l'ammontare dei nuovi estimi in provincia avrebbero superato il vecchio dell'80 per cento. Ne nacque un putiferio indiatolato; si fecero altri comizi nei quali si domandò che si processasse la Giunta tecnica, che se ne licenziassero i membri; il Consiglio provinciale, avute le dimissioni di un suo rappresentante in quella Giunta, licenziò brutalmente e di autorità l'altro. Il ministro Facta, stando nella legalità, scrisse una lunga lettera, pubblicata sui giornali, al Nuvoloni, chiarendo la questione e dicendo che era solo a pubblicazione eseguita che i reclami potevano aver corso pei tramiti delle Commissioni censuarie e non prima. Ma i rumori crebbero. I deputati della regione tanto fecero che il Facta ed il ministro Raineri, di agricoltura, andarono un giorno a fare una scorribanda in automobile nella provincia di Porto Maurizio. Là

giunti, contornati dai sozi della Deputazione provinciale e dai deputati consiglieri, furono condotti a visitare, in un Comunello chiamato Prelà, i danni arrecati all'oliveto dal fleotripide (un pidocchio che trionfa nei terreni trascurati ed affamati). Il risultato della passeggiata si fu la promessa di Facta ai deputati Nuvoloni ed Agnesi che la Giunta tecnica sarebbe stata sciolta e che le tariffe si sarebbero affidate ad altra Giunta integralmente ricostituita.

Allora fu una gara fra la Direzione generale del catasto, retta dal comm. ing. Civardi, e la Deputazione provinciale retta dall'avv. Ameglio, a chi faceva più presto a demolire la Giunta tecnica e la decennale opera sua.

La Deputazione licenziò — tempo otto giorni — il suo rappresentante perito agronomo Giuseppe Torre, dopo sette anni di lodevolissimo servizio: portò sugli scudi l'altro suo rappresentante, signor Quinto Pisani, amico intimo e grande elettore dell'on. Nuvoloni, che era in Giunta da tre anni, senza aver dimostrato di essere nè un tecnico, nè un provetto agricoltore, come vuole espressamente il regolamento, riserbandosi il Consiglio provinciale di rinnovarlo in omaggio ai propri intendimenti di perequazione.

Il ministro accettò le dimissioni dalla carica di membri governativi della Giunta dell'ing. Giusto Puschi e del geometra Ugo Corazza entrambi impiegati di ruolo nell'amministrazione catastale.

La Deputazione provinciale disdisse pel 1° aprile 1911 i locali dove erano gli uffici della Giunta catastale, per quanto il fitto ne rimanesse a suo carico per altri sei mesi, e la Direzione generale ordinò che tutti gli atti della Giunta venissero incassati, e casse e mobili fossero riposti e chiusi in altri locali a disposizione dell'Ufficio di Circolo catastale, richiamando al Circolo il segretario, gli scrivani e l'uscieri, gettando il presidente fuori dalla porta. Esempio che è e rimarrà unico nella storia della burocrazia italiana, non certo con vanto del Ministero, alleatosi con un Consiglio provinciale senza alcun scrupolo di violare la legge, le consuetudini e gli stessi interessi vitali dei suoi amministrati.

Licenziati i quattro membri, rimaneva a licenziare il presidente. Allora entrò in scena il prefetto Menzinger, il quale, in ripetute interviste, si mise in quattro per decidere detto presidente a domandare le dimissioni, affacciando naturalmente le opportune lusinghe che spesso fanno inclinare i deboli a compiere delle ritirate di *motu proprio*. Ma l'ing. Bertelli, autore del libro che stiamo scorrendo, resistette a tutto ed a tutti, proclamandosi forte nella legge ed in tutto l'operato di quella Giunta che aveva presieduto fin dal suo nascere.

Allora il ministro Facta emana questo decreto, in data 23 maggio 1911:

« Vista la deliberazione 6 marzo 1911 del Consiglio provinciale di Porto Maurizio con la quale i membri della Giunta tecnica predetta, nominati dalla provincia, furono dispensati dalla carica :

« Viste le domande 21 marzo 1911 e 25 aprile 1911 con le quali l'ingegnere Giusto Puschi ed il geometra Corazza Ugo, delegati governativi nella Giunta predetta, hanno chiesto di essere esonerati dal posto ;

« Ritenuto che il presidente della Giunta, cav. Giuseppe Bertelli, non può più essere mantenuto nel suo ufficio a motivo della grave e permanente tensione dei suoi rapporti con le autorità provinciali;

« Ritenuto che per tutti questi motivi la Giunta tecnica di Porto Maurizio non si trova assolutamente in grado di esercitare le funzioni che le sono demandate dalla legge e dal regolamento e deve perciò essere *integramente* rinnovata;

« Decreta: la Giunta tecnica di Porto Maurizio è sciolta ».

Il libro del cav. ing. Bertelli analizza minutamente questo decreto e ne fa una lunga analisi spassionata e documentata, la quale conduce alla convincente dimostrazione che tutto il decreto del ministro Facta si poggia sull'equivoco, in contrasto colla legge e con le consuetudini che da 25 anni reggono l'amministrazione del catasto.

Nella dedizione del Ministero alle imposizioni dei deputati locali e del presidente della Deputazione provinciale, a nulla valsero a scongiurare lo scioglimento della Giunta i suoi decennali ed ardui lavori, condotti a filo di prescrizioni regolamentari, divenute anche complicatissime pel fatto che il suo lavoro estimativo veniva a metà strada sorpreso dal cambiamento del regolamento, che ne modificava radicalmente la procedura tecnica; a nulla valse che, dalla sua origine al compimento di tutte le tariffe della provincia, la Giunta non avesse mai avuto una osservazione, un appunto, un qualsiasi richiamo amministrativo, disciplinare o tecnico dalla Direzione generale; a nulla valsero i rapporti e le reiterate domande per iscritto e verbali fatte dall'ing. Bertelli al ministro per ottenere una rigorosa inchiesta sull'opera della Giunta anzichè condannarla ad occhi chiusi. Il direttore generale disse che il ministro aveva promesso ai deputati della regione questo olocausto ed il sacrificio, brutalmente, venne consumato.

*
* *

Nel censimento del 1901 la provincia di Porto Maurizio contava circa 144 mila abitanti, suddivisi in 107 Comuni amministrativi compresi in due circondari (Porto Maurizio di 68 Comuni e San Remo di 39); il terreno censito per qualità di coltura nel nuovo catasto in corso è suddiviso come segue in ettari:

Seminativo ettari 3867 — seminativo irriguo 402 — seminativo arborato 2112 — seminativo arborato irriguo 933 — prato 4649 — prato irriguo 44 — pascolo 13.511 — pascolo arborato 1054 — pascolo cespugliato 4569 — orto irriguo 723 — agrumeto 191 — palmeto 28 — vigneto 3881 — oliveto 24.824 — castagneto 12.968 — canneto 70 — bosco di alto fusto 19.732 — bosco ceduo 10.636 — bosco misto 3176 — incolto produttivo 6429 — ferrovia 90. Totale ettari 113.889, ai quali aggiungendo l'occupazione degli incolti sterili, delle strade, acque, fabbricati rurali ed urbani in ettari 4366, si ha la superficie totale della provincia in ettari 118.255.

Tranne 400 ettari sparsi lungo il litorale allo sbocco dei fiumi e torrenti, tutta la provincia giace in collina, generalmente a forte pendio, ed in montagna, che si eleva sino al sommo di monte Saccarello (m. 2200). La ramificazione idrografica è densissima: il magnifico oliveto, che copre quasi la quarta parte della provincia e la rende per questa coltura la più importante di tutto il Regno, si adagia pressochè tutto su terreno disposto a gradinate sostenute da muri a secco alti, mediamente, da uno a due metri, mentre il piano del gradino (la così detta *fascia*) è mediamente larga da 3 a 4 metri.

È da secoli che l'olivo costituisce la ricchezza della provincia; è da secoli che scorrono, biennalmente, rivoli d'oro da quelle ubertosissime colline. In questi ultimissimi anni la crisi agraria, nelle sue svariate e complesse cause, si fece sentire anche in Liguria: scarse piogge, rinvilto di prezzi, grave rincaro della mano d'opera, emigrazione temporanea, trascuranza di coltura, irrazionalità di metodi di coltivazione, ricerca di assai maggiori lucri nella coltivazione dei fiori (la riviera introita annualmente oltre 20 milioni di lire in rose, garofani, violette, ecc., ed i terreni che li producono si contrattano da L. 3 a L. 5 il metro quadrato), la mosca olearia, ecc. hanno alterato sensibilmente le condizioni anteriori al 1900. Questi riguardi, *molto posteriori al dodicennio legale 1874-1885*, entrano a costituire parte delle delicatissime mansioni della commissione censuaria centrale. Ma non è a credersi che la Giunta tecnica catastale si sia assolutamente astratta da questa generale condizione di cose, e si sia trincerata rigorosamente dietro la nuda dizione letterale della legge. Tutt'altro.

Certo è che la Giunta, appunto per essere l'unica che conosceva profondamente tutti i 104 Comuni olivati dei 107 totali, non poteva prestarsi al giuoco sfacciato di qualche interessato nell'elettorato amministrativo o politico per dar corpo alle ombre.

La Giunta, malgrado che quasi tutti si fossero messi nel comune accordo di nascondere il vero, di decuplicare le spese e ridurre i prodotti ad una derisione, aveva raccolto un tesoro di dati sicuri, indiscutibili, esaurienti, probatori, che le permettevano di mettere in esatta funzione tutti i dati negativi e positivi nelle formole riguardanti le tariffe d'estimo.

Se è vero che in Porto Maurizio la così detta opinione pubblica si è commossa contro le tariffe della Giunta (e lo ha fatto prima della loro pubblicazione, prima cioè che fossero ufficialmente presentate ed eventualmente ritoccate, prima ancora che la Giunta le avesse compilate in tre degli undici Circoli censuari della provincia), è vero altresì che quelle dei deputati, dei consiglieri e dei comizianti non furono che vuoti discorsi, senza una cifra, senza un esempio preciso d'amministrazione d'azienda rurale, senza una prova concreta a sostegno del loro sbraitare.

Nel libro dell'ing. Bertelli, zeppo di dati positivi, è riprodotto il risultato d'una amministrazione privata, sopra di una dozzina che si potè raccogliere in modo attendibile e sicuro in tutta la provincia.

La ditta dei fratelli Magliani don Giuseppe, avv. Giovanni e Giacomo, nel

Comune di Prelà possiede ettari 10.76.40 di oliveti così ripartiti: 1^a classe ett. 1.48.45 — 2^a classe 7.22.10 — 3^a classe 2.05.85.

Gli anni dell'amministrazione corrono dal 1859-60 sino all'anno 1888-89. In questi 29 anni è compreso il dodicennio di legge.

Sempre con intenti di saggia tolleranza, la Giunta trascurò gli introiti della legna e dell'erba raccolti, e si attenne alle sole olive. Per le spese invece non si contentò di quelle effettivamente incontrate dai Magliani, ma conteggiò quelle massime e maggiori trovate in altri Comuni.

Con questi elementi concilianti e positivi si ebbe:

Classe	Introito lordo per ettaro	Spese per ettaro	Tariffa
I	L. 1133,31	L. 465,28	L. 668,05
II	" 740,90	" 393,82	" 347,08
III	" 480,24	" 335,30	" 144,94

Confrontando le tariffe effettive con quelle calcolate dalla Giunta abbiamo:

Classe	Tariffe Magliani	Tariffe della Giunta	Differenza
I	L. 668,05	L. 205,70	L. 462,36
II	" 347,08	" 134,60	" 213,20
III	" 144,94	" 87,10	" 56,50

E si noti ancora che la Giunta catastale sulle proprie tariffe dell'oliveto intendeva ancora di proporre un abbassamento dell'8 per cento!

Qualunque commento guasterebbe. In questi larghissimi margini la Giunta tenne conto che la proprietà olivata, pur essendo minore di undici ettari, è notevolmente superiore alla media del frazionamento della proprietà in olivi della provincia; tenne conto che i Magliani tengono i loro terreni in una coltura saggia e regolare, *come la legge intende siano tenuti quei terreni che la Giunta deve prendere in esame*; e tuttavia il margine rimane così largo da contenerci le conseguenze di tutti i flagelli agricoli inventati nei comizi pro-agricoltura.

Questo come esempio del fiscalismo della Giunta catastale, quando poté aver fra mano e studiare un'amministrazione privata.

Nella brutta farsa catastale ginocata in Porto Maurizio venne portato in scena anche la disastrosa rovina recata dal fleotripide, un pidocchio dell'olivo. Quattro Comunelli ne sono infestati: gli studi che si fanno da anni dal professore Del Guercio della regia stazione di entomologia agraria di Firenze e da altri professori prima di lui concludono che gli alberi vanno energicamente capitozzati, e tutto il tagliato devesi ridurre in cenere. Altri Comuni, molti anni addietro, con questa cura guarirono perfettamente.

La Giunta tecnica, a mente dell'art. 38 della legge, già citato, non poteva tener conto nelle sue tariffe di tali danni. Si tratta di 20 mila alberi capitozzati sopra 8 milioni di sanissimi che conta la provincia; un rapporto quindi di uno a quattrocento. Molto, ma molto meno di un albero per ettaro di oliveto, albero la di cui perdita non è neppure tenuta a calcolo nelle spese

di reintegrazione delle colture, poichè il ricavo della legna dell'albero abbattuto compensa largamente la spesa d'impianto di un olivo novello.

Del resto, messo in spiccioli tutto il putiferio fatto dai quattro Comuni, la Giunta calcolò in L. 5278 annuo il danno totale degli interessati, e, proponendo al Ministero una sospensione per anni sette d'imposta, ammontante a L. 464 all'anno, in attesa della completa guarigione e produzione normale degli alberi, essa Giunta aveva dimostrato, come sempre, la sua massima larghezza di vedute. A questo proposito è bene aggiungere che, in questi giorni, il ministro Nitti, in una lettera da lui scritta alla Federazione agraria della Liguria occidentale, senza tanto perdersi in oziose logomachie, tenuto conto della pochissima entità del danno, disse che l'unica cura degli alberi, allo stato attuale degli studi, sta nei mezzi meccanici: tagliare i rami, capitozzare radicalmente e tenersi puliti; occorrendo avrebbe rimandato il professore Del Guercio.

Uguale moderazione e larghezza di vedute informarono gli studi della Giunta catastale per tutte le altre qualità di coltura. In quanto alla larghissima coltivazione dei fiori, per quanto in parte anteriore al 1886, la Giunta la considerò tutta beneficiata dalla legge, a titolo di miglioramenti introdotti dopo il 1886.

Il Consiglio provinciale di Porto Maurizio, guidato in materia catastale dal presidente della sua deputazione, interpretò la legge nel senso di una pura e semplice perequazione; in quanto all'ammontare totale dell'estimo, questo doveva rimanere in futuro quello che era in passato, cioè di L. 191 mila. Abituati da lunghissimi anni ad un estimo troppo inferiore al dovuto: usi i Comuni a non pagare imposte sui loro beni, assuefatti i ricchi a lasciare i pesi del balzello fondiario sugli omeri dei piccolissimi possessori di una proprietà favolosamente frazionata, nessuno dei caporioni voleva saperne di nuovo catasto, ma poichè i lamenti dei molti piccoli angariati giunsero a farsi sentire dal Governo, dovendo assoggettarsi ai nuovi estimi, che almeno, in tanta iattura, essi non fossero saliti neppure d'un soldo. I ricchi possidenti avrebbero finito di pagare di più di prima, ma un di più pressochè insignificante.

Ma, come dimostra il libro dell'ing. Bertelli, i protestanti del Consiglio giacevano altresì in una supina ignoranza di tutta la materia catastale estimativa.

Altra cosa è un catasto senza mappe particellari, basato sopra semplici denunce generalmente inquinate di grossi errori e di più grosse bugie e di ancor maggiori prepotenze, altro è il tocca e sana di un rilievo geometrico esatto. La differenza è enorme a giudicarne da quella così grande che ci presentarono i catasti nuovi di alcune provincie di fronte a quelli passati.

A Napoli gli ettari di terreno censiti erano, col vecchio catasto, 71.967 e col catasto nuovo divennero 82.020, con un aumento di 10.053; a Modena erano 193.262, se ne trovarono altri 49.348; a Reggio Emilia da 167.700 si passò a 216.099, con un di più di 48.399.

Quanti saranno oggi, nel vecchio catasto di Porto Maurizio, gli ettari che

mancheranno all'appello per giungere al numero riscontrato col catasto nuovo, che sono 118.255?

Questo nei riguardi della superficie censita.

Se passiamo alle qualità di coltura quanti sono gli ettari di terreno incolto acquisito attualmente a colture anche molto redditive?

È giusto, è legale, è perequazione quella di pretendere che i seminativi, che i vigneti, che i castagneti, che i prati attuali continuino a pagare d'imposta in futuro quel pochissimo o quel nulla che si erano abituati a pagare quando erano (sino ad oggi) censiti per incolti, per pascoli o per boschi? Il nuovo catasto, se lo sappia il Consiglio provinciale di Porto Maurizio, è un catasto che intende di finirla colle passate omissioni, coi trascorsi errori, colle ancora permanenti camorre.

Così l'intesero le provincie che oggi pagano sui nuovi estimi; così la intenderanno, volenti o nolenti, le 50 rimanenti provincie.

Fra senatori, deputati, avvocati, ingegneri che si trovano nel Consiglio provinciale di Porto Maurizio, non una sola voce si levò per domandare una copia della legislazione sul nuovo catasto, una copia delle decisioni della Commissione censuaria centrale. Nessuno conosceva di tutto ciò una sola parola. Quindi erano tutti mille miglia lontani dal sapere che cosa significasse il classamento dei terreni e quanta influenza esso potesse portare sulla misura dell'estimo totale. Attesero tutti, a cose fatte, quando cioè la Giunta tecnica venne sciolta, che l'ing. Bertelli ne portasse un esempio nel suo libro.

Suppongasi in un Comune tre mila particelle di terreno oivate, le quali siano state ripartite in modo (dal perito classatore, che non è un membro della Giunta tecnica) che risultino raggruppate così:

I Classe	ettari 140
II "	" 260
III "	" 500
IV "	" 100

e suppongasi che le tariffe della Giunta corrispondenti alle 4 classi dell'oliveto di quel comune siano L. 200, 160, 110, 50. Facendo le rispettive moltiplicazioni degli ettari per la tariffa corrispondente e la somma dei quattro prodotti, abbiamo un ammontare imponibile di L. 129.600. Moltiplicando questo per l'aliquota dell'8,80 % abbiamo l'ammontare della imposta in L. 11.404,80.

Ma se il classamento fosse stato fatto male, o per incuria o per incapacità o per errati concetti del classatore, per modo che gli ettari della 1ª classe (secondo i campioni indicati dalla Giunta) se scelti a dovere, avessero dovuto risultare solamente 30, e quelli della 2ª a 90, e per la 3ª a 115 e 765 quelli della 4ª classe, fatte tutte le anzidette operazioni, l'imponibile sarebbe risultato di L. 71.300 e l'imposta di L. 6274,40.

Che se poi il classamento, fatto a dovere, avesse dato 330 ettari di 1ª classe, 450 di 2ª, 200 di 3ª e 50 di 4ª, allora si avrebbe avuto l'imponibile di

L. 156.500 e l'ammontare dell'imposta in L. 13.772. Dal che risulta che, *non toccando le tariffe della Giunta*, ma variando i dati del classamento, e ciò accade dopo pubblicato il catasto ed evasi tutti i reclami del classamento, ma non reclamando prima, il totale dell'imposta — nell'esempio recato — può variare da un massimo di L. 13.772 ad un minimo di L. 6274, cioè può scendere a meno della metà.

Il regolamento e le istruzioni catastali e le sentenze della Commissione centrale ripetono spesso e di proposito accentuano marcatamente, ed il ministro lo scrisse pubblicamente all'on. Nuvoloni, che le tariffe delle Giunte tecniche non sono che semplici proposte; ma neppure a questa dichiarazione si calmò il Consiglio provinciale, che anzi accentuò i suoi reclami, assicurando il pubblico che le tariffe della Giunta tecnica sarebbero rimaste inalterate se la Giunta fosse rimasta in carica, e questo fece dire allo stesso cav. Bertelli dal prefetto della provincia: « Si, è precisamente lei che non vogliono in carica perchè non possa sostenere le tariffe della Giunta ».

Ed anche qui il Consiglio dimostrò la sua supina ignoranza in materia; se una Giunta tecnica, per fare l'interesse dei possessori dei fondi, trascura di osservare le norme che la reggono, la Commissione centrale interviene a dare forza alla legge, rimettendo le tariffe nel vero.

Ecco le variazioni apportate dalla Commissione centrale alle tariffe della Giunta tecnica di Treviso:

Aumento in misura variabile dal 5 al 40 per cento per le tariffe della qualità seminativo, seminativo irriguo, prato e prato irriguo; aumento dal 7 al 45 per cento per le tariffe delle qualità seminativo, arborato irriguo, prato arborato e prato arborato irriguo; aumento in misura variabile per i vigneti; aumento dal 5 al 35 per cento per le tariffe degli orti.

Ed inversamente opera la Commissione centrale nei casi di tariffe da essa riscontrate pesanti oltre il giusto, e di questi temperamenti sono zeppe le sue pubblicazioni. Il che torna a rigorosa conferma che le tariffe presentate dalle Giunte sono semplici proposte, ma proposte sulle quali la legge espressamente vieta a chiunque, cominciando dal ministro delle finanze, giù giù per tutto il tramite degli uffici catastali, come vieta a tutti quanti, siano senatori, deputati, consiglieri, commissari censuari, singoli possessori, di poter comunque influire con pressioni di qualunque natura: « Le tariffe da pubblicarsi sono quelle presentate dalla Giunta tecnica catastale ».

Ma in tutta l'opera della Commissione centrale non c'è una parola che dica « abbiamo diminuite le tariffe della Giunta per diminuire la differenza fra l'imposta vecchia e quella nuova ».

L'ammontare dell'imposta appartiene all'aritmetica elementare: esso cresce in ragione diretta degli ettari censiti, della tariffa e della aliquota; questo ammontare non riguarda le Giunte tecniche.

Così per alcune provincie i nuovi estimi, rispetto ai vecchi, ebbero questo aumento: Como il 48 %, Milano e Vicenza il 71 %, Cremona l'85 %, Mantova il 103 %, Ancona il 223 %. A Brescia l'aumento della rendita impo-

nibile riuscì del 71 % « dovuto esclusivamente — dice la Commissione centrale — alle mutate e notevolmente migliorate condizioni delle colture nel piano e nella collina ».

Le diminuzioni dell'imposta fondiaria non hanno nessun nesso cogli aumenti dell'estimo totale: a Brescia l'imposta discese del 45 %, a Padova del 38, a Treviso del 39,60, a Bergamo del 50; tali diminuzioni sono la conseguenza delle dimostrazioni date coi fatti — e non coi clamori di piazza — che la loro imposta era eccessiva, ossia sperequata colla rispettiva ricchezza del suolo. Dimostri la provincia di Porto Maurizio che non deve pagare di più delle 191 mila lire attuali.

*
*
*

In 26 anni dalla legge di perequazione fondiaria, in 12 anni dall'inizio dei lavori catastali in Porto Maurizio che cosa si fece, quali studi si compirono, quali tariffe si tengono preparate in tutta la provincia per essere pronti a dimostrare la verità al momento di reclamare contro l'operato della Giunta tecnica? Nulla.

L'aumento dell'80 % sugli estimi attuali, portato dall'on. Nuvoloni alla ribalta d'un teatro, quale funesta novella avuta dal ministro, è un grossolano errore che il direttore generale Civardi fece fare all'onor. Facta. Grossolano errore perchè fu la propalazione d'un segreto d'ufficio, condannato *a priori* dalla Commissione centrale, la quale sancì: « È una imprudenza, in materia così delicata come le tariffe, dare notizie parziali, incomplete ed anticipate ».

Grossolano errore nella cifra perchè l'ing. Bertelli diede la rigorosa dimostrazione che l'aumento sarebbe del 148 %, nel quale computo la Giunta tecnica ha trovato rigorosa conferma nelle tariffe compilate dalla sezione d'estimo presso il locale Ufficio catastale, sezione d'estimo che lavorò per anni parallelamente alla Giunta tecnica, ma da questa affatto indipendente.

Come mai sono possibili al Ministero queste colossali cantonate? Il comm. avv. Ameglio, che capitò questa campagna contro la Giunta, quale presidente della Deputazione, volle confrontare tariffe di alcuni Comuni di Porto Maurizio con tariffe di altre provincie, ma il regolamento lo vieta; volle confrontare estimi vecchi con estimi nuovi, ma la Commissione centrale lo vieta; volle reclamare prima della pubblicazione, e questo è vietato dal senso comune; volle presentar reclami, ma la legge glielo impedisce, tanto se si considera singolo o privato possessore, quanto se intende agire come consigliere, come capo di deputazione, come *leader* di tutto il Consiglio provinciale; volle esercitare delle mansioni di vigilanza, di controllo sull'andamento dei lavori, sui programmi della Giunta, ma in tutta la legislazione catastale, in tutta l'opera delle provincie che ora fruiscono del nuovo catasto, non c'è una parola, non avvenne un fatto che comunque permetta tali intromissioni, assolutamente vietate da un sano criterio amministrativo. La legge dice: « Le Giunte tecniche dipendono dal Ministero ».

I Consigli provinciali non sono citati altro che per provvedere loco e foco e mobili alla Giunta tecnica e pagare i propri rappresentanti nella Giunta, nella misura dalla provincia pattuita con questi, ma nella quantità portata dagli ordini emanati dal presidente della Giunta pei lavori di campagna e di tavolo.

Se la teoria dell'avv. Ameglio prendesse piede, e non si trattasse che di sola *perequazione nuova degli estimi vecchi*, vediamo che cosa ne avverrebbe di fronte alle 16 provincie che già fecero completo omaggio alla legge:

Provincia	Imposta antica media per ettaro	Imposta attuale media per ettaro	Tariffa media per ettaro
Napoli . . .	L. 31,03	L. 17,36	L. 197,26
Milano . . .	> 17,03	" 9,40	" 106,82
Cremona . . .	" 15,28	" 8,43	" 95,79
Pavia . . .	" 9,47	" 6,31	" 71,70
Padova . . .	" 8,66	" 5,33	" 60,57
Mantova . . .	" 8,34	" 6,23	" 70,79
Reggio E. . .	" 6,90	" 4,41	" 50,11
Vicenza . . .	" 6,86	" 3,96	" 45,00
Brescia . . .	" 6,66	" 3,39	" 38,18
Bergamo . . .	" 6,14	" 3,07	" 34,88
Verona . . .	" 6,01	" 4,52	" 51,36
Modena . . .	" 5,66	" 4,20	" 47,72
Ancona . . .	" 5,60	" 3,95	" 44,88
Treviso . . .	" 5,57	> 3,37	" 38,29
Como . . .	" 5,31	" 2,57	" 29,20
Massa-Carrara	" 2,10	" 1,58	" 17,95
Porto Maurizio	" 1,68	" 1,68 ?	" 19,00?

Decisamente il Consiglio provinciale di Porto Maurizio, coll'aver fatto strozzare dal ministro la Giunta catastale, vuol arrivare a questa tabella, occuparvi cioè il penultimo posto, visto che da epoche antediluviane il catasto vecchio l'aveva posta, con un'imposta media di L. 1,68, per ultima!!

Senonchè la provincia, per esempio, di Massa Carrara, come ricchezza agricola, in confronto a Porto Maurizio, è una spelonca di fronte al giardino delle Esperidi; senonchè esiste al Ministero una elaborata relazione fatta e firmata dal pres. ing. Bertelli, dal membro governativo ing. Puschi, e dal membro provinciale signor Quinto Pisani, la quale dichiara — dopo minuti sopralluoghi — che l'oliveto di Massa Carrara è una vera e propria fustaia di fronte agli oliveti di Porto Maurizio: relazione la quale conclude che a parità di classe gli oliveti di Porto Maurizio sono, nel loro valore, cioè nella loro tariffa, superiori almeno di una classe e mezza ai corrispondenti di Massa Carrara; e si noti che quella povera provincia ha una tariffa (per 30 anni inamovibile) di L. 155 per la 1ª classe dell'oliveto!!

In tutto il Nizzardo è ammesso che la rendita netta media di un albero d'olivo sia di cinquanta centesimi all'anno. A questa sola stregua gli otto

milioni di olivi di Porto Maurizio darebbero una rendita netta di 4 milioni di lire, ed una conseguente imposta annua di L. 352 mila, senza far entrare nel computo gli altri 89 mila ettari di terreni censiti di cui abbiamo veduta la ripartizione per qualità di coltura.

I computi della Giunta tecnica e quelli della sezione d'estimo si accordano nell'assegnare a Porto Maurizio una tariffa media per ettaro di L. 45 in cifra tonda. Il nuovo catasto ha trovato un imponibile che si aggira attorno ai cinque milioni, e quindi un valore capitale fondiario di circa 150 milioni; la Deputazione provinciale tira il colpo di concludere ad un capitale fondiario di 65 milioni, ad un imponibile annuo di 2 milioni e 170 mila lire, ed alla vecchia imposta fondiaria inamovibile di 191 mila lire, ma evidentemente questo scambio va materiato di fatti e di cifre all'infuori dei teatrali comizi.

* *

Nella primavera del 1909 la Giunta tecnica presentava all'Ufficio catastale le proposte delle sue tariffe per i sessantotto Comuni costituenti l'intero circondario di Porto Maurizio, e poichè i risultati dei lavori della Giunta collimavano con quelli dell'Ufficio catastale, la Direzione generale in Roma doveva, a mente delle prescrizioni tassative della già citata legge 8 luglio 1904, provvedere sollecitamente alla pubblicazione di quelle tariffe, e posto pure che fra i reclami, i controreclami, le evasioni e gli altri atti della Commissione centrale si fossero impiegati 18 mesi, a quest'ora, quasi da due anni, 68 Comuni sui 107 della provincia godrebbero i benefici dei nuovi estimi; li godrebbero quanto meno i possessori di fondi da tanto tempo ingiustamente colpiti da imposizioni esorbitanti.

La Direzione generale se avesse osservata la legge, come era suo stretto dovere, avrebbe risparmiato tutto lo scandalo avvenuto.

Nel libro dell'antico presidente della Giunta, a tale proposito, si legge: « Se quelle tariffe si fossero pubblicate a tempo debito, tutti sarebbero entrati nell'ambito della legge, ed avrebbero finalmente trovata la strada giusta dei loro reclami ».

Il direttore generale, dopo gli avvenimenti che condussero allo scioglimento della Giunta, trovatosi coll'acqua alla gola, cercò di salvarsi col ripetere che « non avrebbe mai permesso che si pubblicassero delle tariffe che portassero un aumento dell'80 % agli estimi attuali »; ma la legge vieta al Ministero di impedire, come si disse, la pubblicazione delle tariffe della Giunta, qualunque esse siano, mentre rimane provata la colpevole inazione del Ministero, il quale, durante due anni successivi al ricevimento di quei lavori, non mosse alla Giunta la più piccola osservazione in merito. E qui il presidente scrive: « Il direttore generale visto che le tariffe nostre, colla loro eccessiva vita, producevano questo scandalo di tanto aumento d'imposta.... avrebbe dovuto condurre la Giunta, che si era smarrita, sulla buona strada, indi-

« candoci come e dove ci eravamo sbagliati, quali articoli del regolamento
« violati, quali paragrafi delle istruzioni o inosservati o non compresi. Ci
« avrebbe impedito di continuare tranquilli — per due anni — a spropo-
« allo stesso modo nei rimanenti 39 Comuni del circondario di San Remo,
« essendochè la Giunta non poteva non mantenersi perequata nei due circon-
« dari, nè poteva mai sognarsi di cambiare metodi e criteri quando il suo
« lavoro nel primo circondario non aveva dato luogo ad alcuna osservazione
« da parte del Ministero ».

La completa sottomissione del ministro ai voleri del Consiglio provinciale di Porto Maurizio diviene evidentissima quando si noti come nella composizione della nuova Giunta tecnica si siano trascurate le più elementari cautele per ottenere un lavoro perequato colle altre provincie e libero dalle locali influenze tendenti a misconoscere la legge.

In origine i membri governativi e provinciali delle Giunte furono tutti tratti dagli elementi locali in ciascuna provincia; ma dopo un paio d'anni dall'esperimento, mano mano che avvenivano vacanze nei membri delle Giunte di nomina governativa, questi si sostituirono con ingegneri tratti dall'amministrazione del catasto. Così cominciò ad avvenire in Brescia, verso il 1892, che due ingegneri del Circolo catastale entrarono come membri in quella Giunta catastale.

Visto però che questo temperamento non bastava a liberare le Giunte dalle locali interessate ed indebite influenze, nel 1896 si iniziò il sistema di trarre anche i presidenti delle Giunte dal personale tecnico di ruolo e fu il primo appunto l'ing. Bertelli, capo Circolo del catasto in Padova, ad essere nominato a quella carica nella Giunta di Vicenza, dove la Giunta originaria era stata sciolta. L'esperimento diede ottimi risultati, come ne fece attestazione la Commissione centrale nella sua relazione a stampa su quel catasto.

Ma i dirigenti di Porto Maurizio, dopo il citato decreto di scioglimento, ottennero di ricostituire una Giunta secondo le aspirazioni: fecero comprendere in essa — rinominandolo — il membro signor Quinto Pisani, il quale, dopo tre anni di lavoro di tariffe nella Giunta cessata, per compiacere il Consiglio, aveva rinnegata pubblicamente tutta l'opera sua, ed ottennero che a presidente venisse nominato un ingegnere-architetto estraneo all'amministrazione del catasto, e affatto digiuno di estimo rurale. In quanto all'altro suo membro, la provincia, dopo ricevute varie clamorose ripulse, ordinò d'ufficio l'accettazione ad un giovane suo dipendente come ingegnere all'ufficio tecnico, ed ignaro di stime agricole quanto il nuovo presidente.

Nè l'asservimento del ministro Facta agli on. Nuvoloni ed Agnesi finisce qui. Egli nominò sibbene, di parte sua, due tecnici dell'amministrazione, ma uno — l'ing. Carlo Ravazzo — lo tolse dalle funzioni di capo della « sezione stime », cioè buttò all'aria quella persona e quelli studi di controllo, fatti per conto dell'amministrazione dello Stato, che collimavano e davano ragione fortissima alle tariffe della Giunta tecnica; ponendo poi detto ing. Ravazzo in una penosissima situazione quale membro di una Giunta che ha ricevuta la consegna di ridurre alla metà le tariffe dalla Giunta soppressa.

Il Consiglio provinciale, rinominando il Pisani, non tenne in conto alcuno il decreto del Facta che preannunziava una nuova Giunta *integralmente* ricostituita; il Ministero subì lo sfregio, e dopo oltre un anno dalla morte della Giunta primitiva, la nuova Giunta non iniziò i suoi lavori, attendendo che si formino — non si sa dove — le nuove tariffe che stanno a cuore ai deputati liguri, tariffe che poi la Giunta tecnica firmerà, « per salvare la forma », mentre si avrà per sostanza quattro o cinque anni di ritardo pel nuovo catasto, e poi pei trent'anni successivi Porto Maurizio pagherà metà della metà, cioè le 191 mila lire attuali, in omaggio alla generale perequazione italiana.

Spectator.

La Riforma Sociale ha pubblicato i seguenti principali articoli su questioni del giorno:

Nel 1911:

LUIGI EINAUDI. — I TRIVELLATORI DI STATO (fasc. I). — NUOVI FAVORI AI SIDERURGICI? (fasc. II). — FISCALISMO SOCIALE ED ACQUA POTABILE (fasc. III). — INTORNO AL RINCARO DEI VIVERI (fasc. IV). — IL MONOPOLIO DELLE ASSICURAZIONI E LA QUESTIONE DELLA INDENNITA' ALLE IMPRESE ASSICURATRICI (fasc. V). — A PROPOSITO DELLA TRIPOLITANIA (fasc. VII).

GIUSEPPE PRATO. — DI ALCUNE INCOGNITE DEL MOVIMENTO OPERATO (fasc. I). — VARIAZIONI SUL TEMA DELL'UNITA' SINDACALE (fasc. VI).

ALBERTO GEISSER. — LO STATO, I GRANDI COMUNI, GLI INSEGNANTI ELEMENTARI (fasc. III). — IL REGIME LEGALE E FISCALE DELLE OBBLIGAZIONI (fasc. V).

CARLO F. FERRARIS. — STATISTICHE DI STUDENTI UNIVERSITARI IN ITALIA (fasc. VIII).

ROBERTO MICHELS. — PERCHÈ I TEDESCHI NON EMIGRANO PIÙ (fasc. VII).

GINO BORGATTA. — IL SAGGIO DELL'INTERESSE TENDE A RIALZARE? (fascicolo II).

GIUSEPPE ROCCA. — TABELLE DI MORTALITÀ E CALCOLI DEGLI UTILI DEL FUTURO MONOPOLIO DELLE ASSICURAZIONI-VITA (fasc. VI).

HENRY W. WOLFF. — L'AIUTO DELLO STATO AL CREDITO POPOLARE (fascicolo IV).

La « Riforma Sociale ». — IL GRUPPO INDUSTRIALE PARLAMENTARE. (fasc. IV).

Supplementi:

GIUSEPPE PRATO. — LE DOGANE INTERNE NEL SECOLO XX.

ALESSANDRO SCHIAVI. — SAGGIO DI UN'INCHIESTA SUL LAVORO A DOMICILIO.

RICCARDO BACHI. — L'ITALIA ECONOMICA NEL 1910.

Nel 1912:

Fasc. I - II. — GENNAIO-FEBBRAIO:

La « Riforma Sociale »: L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE ED I NOSTRI PARLAMENTARI. — **B. STRINGHER:** SU LA BILANCIA DEI PAGAMENTI FRA L'ITALIA E L'ESTERO. — **F. COLETTI:** LA CAPACITA' INTELLETTUALE E POLITICA DEGLI ALFABETI E DEGLI E DEGLI ANALFABETI.

Supplemento: **G. PRATO:** SPECULAZIONE E PREZZI SUL MERCATO DEL COTONE AMERICANO. — **U. RICCI:** SULLA MEDIA ARITMETICA PONDERATA. — **C. JARACH:** APPUNTI SULLA TEORIA DELLA SPECULAZIONE.

Fasc. III. — MARZO:

L. EINAUDI. — I FASTI ITALIANI DEGLI ASPIRANTI TRIVELLATORI DELLA TRIPOLITANIA. — **A. GEISSER:** LE OBBLIGAZIONI INDUSTRIALI IN GERMANIA. — **SPECTATOR:** CHE SORPRESE CI PREPARANO GLI ZUCCHERIERI?

Fasc. IV. — APRILE:

A. LORIA: PRO DOCTRINA MEA. — **NORMAN ANGELL:** LA GRANDE ILLUSIONE: GUERRE DI IERI E GUERRE D'OGGI. — **L. E.:** IL RINCARO DELLA VITA. — La « Riforma Sociale »: PROTEZIONISMO MUNICIPALE.

Fasc. V. — MAGGIO:

P. JANNACCONE: IL « PARETAIO ». — **GINO BORGATTA:** PERICOLI E INSIDIE D'UN MONOPOLIO-INCENDI DI STATO. — **ACHILLE NECCO:** LE SOCIETA' PER AZIONI NEL 1911.

Fasc. VI. — GIUGNO:

G. ROCCA: MORTALITÀ DEGLI ASSICURATI SULLA VITA E MORTALITÀ DELLA POPOLAZIONE GENERALE. — **EZIO BONARDI:** LA SPECULAZIONE SULLE AREE FABBRICABILI A MILANO. — **SALVATORE PUGLIESE:** NEL PAESE DEL SOCIALISMO SENZA DOTTRINE. — **ATTILIO CABIATI:** L'IDEA INDIVIDUALE E L'IDEA SOCIALE NEL DIRITTO PRIVATO.

In ogni fascicolo si leggono le seguenti rubriche permanenti:

FLORILEGIO FISCALE, CONTRO LE INGIUSTE INTERPRETAZIONI DI LEGGI FISCALI

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA, CRITICA E RIASSUNTO DELLE NOVITÀ LIBRARIE.

APPUNTI e NOTIZIE, APPUNTI BIBLIOGRAFICI, ecc.

LA RIFORMA SOCIALE

RASSEGNA DI QUESTIONI ECONOMICHE, FINANZIARIE E SOCIALI

esce in eleganti fascicoli su carta di lusso, componenti un volume di 1000 pagine all'anno

PREZZI D'ASSOCIAZIONE

ITALIA: Annuà L. 15 — Semestrale . . L. 8

ESTERO: " " 17,50 " . . " 9

Fascicolo separato semplice L. 2 — Doppio L. 3.

Supplemento L. 3,50 — Fascicolo e Supplemento L. 5.

Abbonamenti cumulativi:

Sole (L. 28) e *Riforma Sociale* (L. 15) per L. 40

Minerva (L. 10) e *Riforma Sociale* (L. 15) per L. 20

Rivista Coloniale . (L. 12) e *Riforma Sociale* (L. 15) per L. 22
(Estero L. 28)

Rassegna Commerciale (L. 12) e *Riforma Sociale* (L. 15) per L. 22
(Estero L. 25)

PREZZI D'INSERZIONE

Per una pagina L. 30

" mezza pagina " 18

" un quarto pagina " 10

Ribasso del 10 % per serie di 6 inserzioni, del 20 % per 12 inserzioni.

I fascicoli separati si possono avere presso le Librerie Fratelli Treves, le principali librerie delle grandi Città, oppure inviando cartolina-vaglia di L. 2 alla S.T.E.N., (149, via Nizza) - Torino.

Studi del Laboratorio di Economia Politica " S. Cognetti De Martili ..
della R. Università e del R. Politecnico di Torino

- Vol. I. Cesare Jarach, *Lo sviluppo ed i profitti delle Società per azioni italiane dal 1882 al 1903*. L. 2,50.
- " II. Luigi Einaudi, *Studi di Economia e Finanza*. L. 3.
- " III. Giuseppe Prato, *Rassegne Statistiche ed Economiche*. L. 4.
- " IV. Alberto Geisser, *Fatti ed argomenti intorno alla municipalizzazione*. L. 5.
- " V. Roberto Michels, *L'uomo economico e la cooperazione*. L. 1.
- " VI. Giuseppe Fargion, *La vita industriale e finanziaria italiana dal 1904 al 1908*. L. 3.
- " VII. Giuseppe Prato, *Il protezionismo operaio*. Prezzo. L. 5.
- " VIII. Riccardo Bachi, *L'Italia economica nell'anno 1909*. L. 3.
- " IX. Necco Achille, *La curva dei prezzi delle merci in Italia negli anni 1881-1909*. L. 3.
- " X. Giuseppe Prato, *Le dogane interne nel secolo XX — Il mercantilismo municipale*. L. 2.
- " XI. Riccardo Bachi, *L'Italia Economica nel 1910*. L. 3,50.